

DICHIARAZIONI

Il quadro RU e gli investimenti in beni strumentali – prima parte di Federica Furlani

Seminario di specializzazione
**E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO,
CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA**

[Scopri di più >](#)

Tra i crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese, del modello Redditi 2022**, vanno ricompresi quelli relativi:

- agli **investimenti in beni strumentali “2020”**, disciplinati dall'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#);
- agli **investimenti in beni strumentali “2021”**, disciplinati dall'[articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#);

a cui sono associati specifici codici.

Per quanto riguarda i primi, i **contribuenti** che hanno effettuato **investimenti** in:

- **beni materiali nuovi generici**, a cui corrisponde un credito d'imposta pari al 6% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni;
- **beni materiali nuovi Industria 4.0** (Tabella A della [232/2016](#)), a cui corrisponde un credito d'imposta pari al 40%/60% (rispettivamente per investimenti fino a euro 2,5 milioni e da euro 2,5 milioni a euro 10 milioni);
- **beni immateriali nuovi Industria 4.0** (Tabella B della [232/2016](#)), a cui corrisponde un credito d'imposta pari al 15% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 700.000;

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora sia stato accettato l'ordine dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% entro il 15 novembre 2020 (anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina di cui alla L. 178/2020), devono compilare la **Sezione I del quadro RU** indicando:

SEZIONE I
Crediti d'imposta
 (i crediti da indicare
 nella sezione
 sono elencati
 nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice codice				
RU2	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione		00				
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		00				
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		00 00 00 00 00 00 00 00				
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		00				
RU7	Ritirata	NA (Periodo a controlli)	NA (Salvo)	RES (Account)	RES (Salvo)	Imposta sostitutiva	RAP
	00	00	00	00	00	00	00
RU8	Credito d'imposta riversato		00				
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1360 t.c.	00	00	00	00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedete istruzioni	00	00		

- al **rigo RU1**, a campo 1 la descrizione del credito e nel capo 2 il relativo **codice**, ovvero:
 1. **H4**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B L. 232/2016), il cui credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **cinque quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, utilizzando il **codice tributo "6932"**;
 2. **2H** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all'allegato A L. 232/2016, il cui credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **cinque quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il **codice tributo "6933"**;
 3. **3H** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all'allegato B L. 232/2016, il cui credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il **codice tributo "6934"**.
- al **rigo RU2**, il **credito d'imposta residuo** risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Modello Redditi 2021;
- al **rigo RU3**, l'eventuale **credito d'imposta ricevuto** quali soci di società trasparenti, beneficiari di trust, cessionari e, nel caso di operazioni straordinarie, va compilato dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito d'imposta ricevuto devono inoltre essere esposti nella sezione VI-A – Crediti d'imposta ricevuti;
- al **rigo RU5 col. 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto. In tal caso va compilato anche il **rigo RU 120 nella sezione IV**, indicando il relativo ammontare dell'investimento nella:

1. **colonna 1**, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
2. **colonna 2**, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
3. **colonna 3**, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 190.

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c. 188			Investimenti c. 189			Investimenti c. 190		
	1	,00	2	,00	3	,00			

- al **rgo RU6**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione con il modello F24 nel periodo d'imposta 2021;
- al **rgo RU8**, l'ammontare del credito versato con mod. F24 nel 2021 e fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione, a seguito della sua rideterminazione o ravvedimento;
- al **rgo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei trust;
- al **rgo RU12**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6 e RU10. La **casella 1** va barrata nel caso in cui, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d'imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l'importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi.

Va infine evidenziato che, **non essendo il credito d'imposta** in commento qualificato come **Aiuto di Stato, non va indicato nel relativo Quadro RS**.